

A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese
Viale Trieste, 93
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 61/GS del 17 FEB. 2025

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 18 sita nel fondo "Poverella" in agro di Rogliano (CS) e dell'unità fondiaria n. 274 sita nel fondo "Gisbarro" in agro di Aprigliano (CS), in favore della sig.ra Garofalo Maria Assunta, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- che con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30/12/2024 la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- che con Provvedimento n. 1/DG del 31/01/2025, il Dr. Antonio Leuzzi è stato confermato dirigente del Settore Amministrativo;
- che con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- che con deliberazione C.R. n. 343 del 21/01/2025 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;
- che con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- che con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei beni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 18 di Rogliano (CS) e l'unità fondiaria n. 274 di Aprigliano (CS) sono rientrate nella disponibilità dell'Ente rispettivamente con Sentenza n. 2645 del 19/12/2016 del Tribunale Ordinario di Cosenza e con l'art. 1, comma 1, lettera c, punto 1 della L.R. n. 5/2016;

Ritenuto:

- che con istanze del 02/07/2024 e del 05/09/2024, la sig.ra Garofalo Maria Assunta, nata a () il e residente a (), ha chiesto l'acquisto di parte dell'unità fondiaria n. 18 di Rogliano (CS) e dell'unità fondiaria n. 274 di Aprigliano (CS);

- che con nota n. 448 del 05\02\2025 lo Sportello Liquidazione di San Giovanni in Fiore ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto fondo, oggi identificato in catasto nel comune di Rogliano al foglio n. 34, particelle n. 89, 164, 54, 493 (terreno), 341 sub 1, 494 sub 1 (fabbricati rurali) e nel comune di Aprigliano (CS) al foglio n. 48, particella n. 100, esteso complessivamente ha 4.90.30, in favore della sig.ra Garofalo Maria Assunta;
- che in data 27\01\2025 la sig.ra Garofalo Maria Assunta ha dichiarato di essere in possesso del suddetto fondo da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 2013;
- che il comune di Rogliano ha certificato in data 05\12\2024 (Cert. n. 31/2024) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 54, 89, 164, 493, 494, del foglio n. 34, ricadono in Territorio Agricolo Forestale (TAF);
- che il comune di Aprigliano ha certificato in data 19\12\2024 (Cert. n. 51/2024) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 100, del foglio n. 48, ricade in Z.T.O. – E (Agricola);
- che in data 11\09\2019 la Camera di Commercio di Cosenza ha attestato che la sig.ra Garofalo Maria Assunta è titolare di Impresa Individuale iscritta con la qualifica di Piccolo Imprenditore – Coltivatore Diretto;
- che in data 27\01\2025 la suddetta richiedente ha dichiarato di essere proprietaria di terreni per un totale di ha 14.76.37 e di non essere proprietaria né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per la richiedente, essendo proprietaria di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 27\01\2025 il sig. Fuoco Vincenzo, nato a () il e residente a (), coniuge della sig.ra Garofalo Maria Assunta, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del Codice Civile;
- che in data 27\01\2025 la sig.ra Garofalo Maria Assunta, ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titulo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 27\01\2025 la sig.ra Garofalo Maria Assunta, ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.”;
- che in data 27\01\2025 la sig.ra Garofalo Maria Assunta, ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 105 del 14/01/2025, ammontante ad € 56.692,00, approvato dalla

- che con nota n. 448 del 05\02\2025 lo Sportello Liquidazione di San Giovanni in Fiore ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto fondo, oggi identificato in catasto nel comune di Rogliano al foglio n. 34, particelle n. 89, 164, 54, 493 (terreno), 341 sub 1, 494 sub 1 (fabbricati rurali) e nel comune di Aprigliano (CS) al foglio n. 48, particella n. 100, esteso complessivamente ha 4.90.30, in favore della sig.ra Garofalo Maria Assunta;
- che in data 27\01\2025 la sig.ra Garofalo Maria Assunta ha dichiarato di essere in possesso del suddetto fondo da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 2013;
- che il comune di Rogliano ha certificato in data 05\12\2024 (Cert. n. 31/2024) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, le particelle n. 54, 89, 164, 493, 494, del foglio n. 34, ricadono in Territorio Agricolo Forestale (TAF);
- che il comune di Aprigliano ha certificato in data 19\12\2024 (Cert. n. 51/2024) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 100, del foglio n. 48, ricade in Z.T.O. – E (Agricola);
- che in data 11\09\2019 la Camera di Commercio di Cosenza ha attestato che la sig.ra Garofalo Maria Assunta è titolare di Impresa Individuale iscritta con la qualifica di Piccolo Imprenditore – Coltivatore Diretto;
- che in data 27\01\2025 la suddetta richiedente ha dichiarato di essere proprietaria di terreni per un totale di ha 14.76.37 e di non essere proprietaria né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per la richiedente, essendo proprietaria di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 27\01\2025 il sig. Fuoco Vincenzo, nato a () il e residente a (), coniuge della sig.ra Garofalo Maria Assunta, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 del Codice Civile;
- che in data 27\01\2025 la sig.ra Garofalo Maria Assunta, ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titulo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 27\01\2025 la sig.ra Garofalo Maria Assunta, ha dichiarato:
 - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
 - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.”;
- che in data 27\01\2025 la sig.ra Garofalo Maria Assunta, ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 105 del 14/01/2025, ammontante ad € 56.692,00, approvato dalla

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.


Ufficio Spesa
(F.to Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

Ufficio Bilancio
(F.to Dr. Salvatore Pace)

Il Coordinatore Fondiario
(F.to Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo
F.to (Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 17 FEB. 2025 sino al 03 MAR. 2025